Oggetto: Legge di stabilità 2015. Attuazione Patto della salute.
Grave e preoccupante intervento legislativo.

Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica,
Ill.mi Sig.ri Presidenti delle Regioni e Province autonome,

questa Organizzazione intende porre con urgenza all'attenzione delle SS.LL. quanto si legge nelle bozze per ora disponibili dell'emananda Legge di stabilità per il 2015 circa l'assetto dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali, data la gravità degli effetti che tale disposizione potrebbe determinare.

Seppure alcune, comunque diverse, indicazioni sul tema fossero già presenti nel recente Patto della Salute, in ogni caso non condivise per le medesime ragioni che qui si rappresentano, si pone qui l'accento su detta Legge di stabilità, attualmente all'attento esame di codesta Presidenza della Repubblica, e specificamente sull'articolo rubricato "Attuazione Patto della salute 2014-2016" (art. 39 o 40 secondo le incomprensibilmente diverse bozze circolanti). Il ventottesimo comma detta modificazioni sostanziali al vigente art. 7 quater del D.Lgs. 502/1992 (Organizzione dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL), ancorché questo sia stato recentemente novellato con D.L. 158/2012 (conv. L. 189/2012).

I Dipartimenti di Prevenzione sono i soli che il legislatore, fin dal 1992 e in tutto il SSN, ha ritenuto necessario dotare di una struttura ben identificata quale livello organizzativo minimo necessario per garantire le prestazioni di prevenzione primaria ineludibi, poi divenute primo LEA (Livello Essenziale di Assistenza) con DPCM 29/11/2001.
La suddetta novella legislativa ha ulteriormente rafforzato tale assetto organizzativo che, in particolare per quanto riguarda la tutela della sicurezza alimentare, deve rispondere alle sollecitazioni di enti ed organismi comunitari oltre che alle pressanti quanto ovvie richieste di garanzia da parte dei cittadini e dei consumatori.

Le modificazioni ora proposte alla norma in questione, con l'evidenziato comma della legge di stabilità in itinere, dispongono che le Regioni debbano individuare le sei strutture fondamentali dei Dipartimenti di Prevenzione (art. 7 quater comma 2 D.Lgs. 502/92 vigente) come "complesse" in mera relazione ad una sostenibilità economica genericamente postulata ma non correlata ad alcun criterio di priorità nell'allocazione delle risorse; perciò non "di norma" o meglio "in ogni caso" come sarebbe logico, ma

soltanto "possibilmente". Avverbio cui deve necessariamente attribuirsi almeno il significato di "per quanto possibile" dunque "di norma" (vedasi il richiamato Patto della salute); ma che risulta invece, nel contesto in esame, poco chiaro e ancora una volta suscettibile di quelle fantasiose diversificate interpretazioni dell'art. 7 quater, operate in passato in sede locale, stigmatizzate dal Ministro della Salute che con il menzionato D.L. 158/2012 aveva inteso porvi rimedio.

Si esprime perciò la forte preoccupazione di questa Organizzazione rispetto ad un dettato normativo (quanto al menzionato comma 28) che intenderebbe applicare generici principi di ipotetica sostenibilità economica provocando una possibile, anzi probabile, destrutturazione del fondamentale modello organizzativo del Dipartimento di Prevenzione che ha determinato nel tempo, con ulteriore conferma legislativa nel recente 2012, la costituzione di una aggregazione polifunzionale di strutture specialistiche complesse, efficace ed in grado di garantire con certezza, ora pesantemente minata, il soddisfacimento delle garanzie minime di prevenzione, salute e sicurezza alimentare; senza le quali si violano i principi costituzionali fondamentali in materia e contestualmente "si esce dall'Europa". Rilevanti ragioni per le quali si chiede ed auspica che le SS.LL. si adoperino affinché il termine "possibilmente" venga cancellato o per lo meno sostituito nel senso su indicato.

Distinti saluti.